



4.
**TRIANGOLAZIONI
INTERMEDIARI
CONSOCIATE ESTERE**

RELATORE

AVV. ENZO BACCIARDI



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

TRIANGOLAZIONI / INTERMEDIARI



L'articolo 3 duodecies, paragrafo 1, del Regolamento UE 2014/833 (“**Regolamento**”) – così come da ultimo modificato dal Regolamento UE 8 aprile 2022/576 – prevede che:

“È vietato

vendere, fornire, trasferire o esportare,

direttamente o indirettamente,

a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII.”



I regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, senza necessità di norme di recepimento.

Nel nostro ordinamento, in caso di mancata osservanza delle restrizioni commerciali disposte dall'UE, trova applicazione la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede multe da 15 mila a 250 mila euro e la pena detentiva da 2 a 6 anni.



L'articolo 10 del **Regolamento** prevede che:

*“Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, **e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare**, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.”*



La previsione sopra riportata pone in capo a ciascun operatore l'onere di accertare preventivamente, con ragionevole grado di diligenza, che i prodotti venduti ai propri clienti non siano destinati ad essere successivamente rivenduti, ovvero in qualsiasi altro modo esportati, in territorio russo.



Il Regolamento, anche in questo caso, non stabilisce in maniera specifica quali tipologie di verifiche debbano essere svolte.

Pertanto, l'individuazione degli accertamenti da effettuare è lasciata agli operatori, i quali dovranno regolarsi a seconda delle peculiarità dei singoli casi concreti.



L'Unione Europea, in data 1° aprile 2022, ha rilasciato un avviso (2022/C 145 I/01) (“**Avviso**”) agli operatori economici, con il quale ha affrontato i casi di intermediazione e triangolazione delle forniture, prescrivendo agli operatori economici comunitari di adottare adeguate misure di diligenza finalizzate ad evitare che le norme sanzionatorie vengano eluse:



1. mediante **esportazione verso paesi terzi** da cui le merci possano essere rivendute in Russia e Bielorussia, come ad esempio i paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE costituita, oltre che dalla Russia e dalla Bielorussia, da Armenia, Kazakistan e Kirghizistan), in considerazione del fatto che le merci importate in un qualsiasi Stato UEE circolano liberamente in tutti gli altri Stati UEE;



2. mediante **importazione per il tramite di paesi terzi** dai quali le merci possano essere deviate verso l'Unione Europe, in particolare per il tramite di quei paesi che non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, come ad esempio i suddetti paesi UEE oltreché Turchia e Cina.



Con l'**Avviso** la Commissione Europea ha fornito una chiara interpretazione sulla illiceità delle operazioni di triangolazione e/o intermediazione.



L'approccio sopra proposto è del resto coerente con il contenuto delle FAQ, rinvenibili attraverso il seguente link, emanate dalla Commissione Europea.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf



In particolare, si veda la FAQ n. 1:

*“What standard of due diligence do EU operators have to observe to comply with the obligation to freeze assets and the prohibition to make resources available to listed persons and entities? The applicable EU Regulations lay down on EU operators (and operators conducting business in the EU) an obligation of result regarding the obligation to freeze assets and the prohibition to make funds and economic resources directly or indirectly available. **The underlying means (due diligence) used by the operators to ensure compliance with the above-mentioned obligations and prohibitions are not further specified in EU legislation. EU operators have to perform appropriate due diligence calibrated according to the specificities of their business and the related risk exposure. It is for each operator to develop, implement, and routinely update an EU sanctions compliance programme that reflects their individual business models, geographic areas of operations and specificities and related risk-assessment regarding customers and staff”.***



Alla luce di quanto sopra, riteniamo che l'operatore italiano/europeo rispetti il dettato del **Regolamento** e, quindi, possa andare esente da qualsiasi tipo di responsabilità, a condizione che, nel porre in essere operazioni commerciali:

- a) svolga, con la dovuta diligenza, attività di adeguata verifica della clientela, al fine di accertare che i prodotti venduti ai propri clienti non siano destinati ad essere successivamente rivenduti, ovvero in qualsiasi altro modo esportati, in territorio russo;
- b) possa dimostrare di non avere avuto alcun ragionevole motivo di dubitare che la merce venduta al proprio cliente potesse essere da questi successivamente venduta o comunque esportata in territorio russo.



L'ottenimento di una dichiarazione scritta del proprio cliente per mezzo della quale quest'ultimo conferma che non venderà o esporterà la merce in territorio russo è sicuramente utile al fine di dimostrare il corretto svolgimento delle verifiche descritte alle precedenti lettere a) e b).



Fermo restando che la predetta dichiarazione del proprio cliente non varrà, di per sé, ad esonerare l'operatore da responsabilità, qualora lo stesso abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, un fondato sospetto che il cliente fosse un intermediario il cui intento era quello di trasferire la merce acquistata in territorio russo.



In sostanza, i regolamenti UE vietano ogni intermediazione/triangolazione, sanzionando anche tali operazioni con la detenzione da 2 a 6 anni, sulla base dell'art. 20, dlgs 221/2017.

In Italia l'ente preposto all'indagine e alla verifica sulle violazioni del blocco all'import/export imposto dall'Unione Europea dopo l'invasione della Russia è il **Copasir** – *Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica*.



È pertanto indispensabile per le imprese e per gli operatori che operano nel commercio internazionale prestare particolare attenzione all'*export control* ed effettuare una *due diligence* preventiva, oltre che dei prodotti, anche delle loro destinazioni, per evitare di incorrere nell'applicazione di rilevanti sanzioni.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

VENDITA TRAMITE SOCIETÀ DETENUTE ALL'ESTERO



È ragionevole ritenere che:

- a) la decisione della società detenuta all'estero di vendere prodotti in territorio russo possa dipendere, o essere quantomeno influenzata, da direttive promananti dalla detentrica italiana o europea;
- b) sorge pertanto il dubbio che le eventuali vendite sul territorio russo effettuate dalla società detenuta possano essere qualificate come vendite indirettamente poste in essere dalla detentrica.



Si valuti ancora:

- c) La società detenuta è partecipata/controllata?
- d) La società detenuta ha in precedenza venduto prodotti in territorio russo?
- e) La detentrici italiana o europea fornisce materia prima e/o componenti alla detenuta?



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

VENDITE TRAMITE SOCIETÀ CON SEDE IN RUSSIA



Al fine di comprendere se una società russa detenuta/controllata da una detentrici italiana o europea possa continuare a produrre e vendere prodotti in territorio russo, è necessario considerare quanto segue.



L'art. 3 duodecies del **Regolamento**, così come interpretato dalle FAQ emanate dalla Commissione Europea, è direttamente applicabile solamente alle persone fisiche e giuridiche residenti e/o aventi sede all'interno dell'UE.



Pertanto, a termini di norma, la consociata russa, essendo un soggetto giuridico esistente ai sensi del diritto russo e avente sede in Russia, non è direttamente colpita dalle sanzioni previste dal **Regolamento**.



L'articolo 3 duodecies, paragrafo 1, del **Regolamento** prevede espressamente che è vietato **vendere, fornire, trasferire o esportare** prodotti in territorio russo da parte di persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede all'interno dell'UE.

Tutte le condotte sanzionate dalla norma presuppongono un **transito** di beni dal territorio UE al territorio russo.



Pertanto, a termini di norma, la consociata russa non porrebbe in essere alcuna delle sopra menzionate condotte, dal momento che la stessa venderebbe in territorio russo prodotti parimenti fabbricati in Russia, senza alcuna attività di transito.



Tuttavia, come in precedenza sottolineato, il **Regolamento** vieta anche il trasferimento indiretto di prodotti in territorio russo.

Si tratta, quindi, di comprendere se la produzione e successiva rivendita di prodotti in territorio russo da parte della consociata russa possa o meno essere qualificata come una vendita indiretta e, per tale motivo, vietata ai sensi del **Regolamento**.



A nostro avviso, è possibile affermare che la consociata russa sia legittimata a continuare a produrre e vendere prodotti in territorio russo e che la detentrica italiana o europea non incorra in nessuna responsabilità, ai sensi del **Regolamento**, a fronte dell'attività della propria consociata russa, a condizione che la consociata russa possa essere considerata autonoma dalla detentrica e che la stessa non intrattenga con la detentrica rapporti di approvvigionamento aventi ad oggetto materie prime, impianti, tecnologia e finanza.



Rientrano nel perimetro delle sanzioni anche i prodotti provenienti da Paesi extra-UE, che si limitino a transitare nell'Unione Europea per la definitiva importazione in Russia, essendo stato espressamente previsto un divieto di trasporto dei prodotti listati.



CANALI LECITI

- Negozi in *franchising* riforniti prima dell'inizio della guerra o entro il 19 luglio 2022, a fronte di contratti conclusi entro il 9 aprile 2022;
- Depositi doganali;
- Depositi logistici.



Modulo di formazione internazionale

SEI MESI DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA:
le verifiche appropriate per una corretta applicazione e le tutele contrattuali da adottare

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. ENZO BACCIARDI, LL.M. enzo@bacciardistudiolegale.it

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO cristina@bacciardistudiolegale.it

AVV. TOMMASO MANCINI tommasom@bacciardistudiolegale.it

AVV. FLAVIA SABBATINI flavia@bacciardistudiolegale.it